



COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 597

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

**CONTRATTO DI APPALTO PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA
TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - TRATTI VARI".**

CUP. C42H19000020004 - CIG B5C6AEC765

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, addì quattro del mese di dicembre (04/12/2025) avanti a me Dott. Bottari Matteo, Segretario Generale titolare della sede di segreteria, autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in virtù dell'art. 97 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. n. 267/2000,

T R A

COMUNE DI RHO - C.F. e P.IVA 00893240150 - con sede legale in Piazza Visconti n. 24, in persona del Direttore Area 3 - **MENOTTI Annapaola** - domiciliata per la sua carica presso la casa comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta in forza del decreto del Sindaco n.

113/2024, di seguito per brevità denominata nel presente atto "Ente committente o Stazione appaltante"

E

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Bologna - Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 - C.F. e Partita IVA 03530851207, nella persona di **Marco VITA**, nella sua qualità di Procuratore giusta procura agli atti d'ufficio rilasciata in data 29/06/2022 rep. n. 49626 fascicolo 15672 registrata in pari data presso l'agenzia entrate di Bologna al n. 32471 Serie 1T, autenticata nella firma dal dott. Giampaolo ZAMBELLINI ARTINI, Notaio in Bologna iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, di seguito Affidatario o impresa o Appaltatore.

Di seguito, ove intese congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 103 del 11/02/2025 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria tombinature Torrente Bozzente - Tratti vari, CUP C42H19000020004, e contestualmente si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho di procedere all'indizione della gara e all'aggiudicazione del relativo appalto;
- con determinazione del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio

Centrale Unica di Committenza) n. 124 del 25/02/2025, si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - Regione Lombardia) secondo il criterio del massimo ribasso con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale ai sensi dell'art. 54 sulla base del Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice;

- con determinazione del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio Centrale Unica di Committenza) n. 626 del 12/06/2025, in corrispondenza dei verbali di gara, si aggiudicavano i lavori oggetto del presente contratto a favore di CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Bologna - Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, con un ribasso d'asta del 18,53% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- con determinazione del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio Centrale Unica di Committenza) n. 786 del 22-07-2025, in seguito alla ricezione dei certificati dei carichi pendenti richiesti relativamente al solo Consorzio Integra Soc. Coop., si convalidava l'aggiudicazione in

favore al medesimo Consorzio dei Lavori in oggetto, già approvata con precedente determinazione n. 626 del 12.06.2025;

- con determinazione del Direttore Area 3 lavori pubblici n. 654 del 20/06/2025 si approvava il quadro economico dell'intervento e si adottavano i relativi impegni di spesa;

- l'opera è finanziata con il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) a valere sui contributi di cui all'articolo 1 comma 139 e ss., L. n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", così come modificato dal Decreto-Legge n. 19 del 02/03/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.56 del 29/04/2024;

- la presentazione dell'offerta da parte dell'Affidatario, come previsto all'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto, ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le

capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- la presentazione dell'offerta da parte dell'Affidatario, sempre come previsto all'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto, ha altresì comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- il CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. ha individuato come Consorziata esecutrice l'impresa C.M.C.I. SCARL, che a sua volta ha indicato per l'esecuzione delle opere e delle prestazioni la società CEMIP SRL, successivamente sostituita dall'impresa SCA.MA.STRADE SRL con sede in Milano, Via Mascheroni 19 - 20145

Milano C.F. e P.IVA 02428560151, come risulta da determinazione di Area 3 n. 954 del 09/09/2025;

- ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, L. 190/2012 non deve essere acquisita la documentazione antimafia del CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA, dato che la società risulta iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di BOLOGNA (BO);

- ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, L. 190/2012 non deve essere acquisita la documentazione antimafia di C.M.C.I. SCARL, dato che la società risulta iscritta in aggiornamento nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) come verificato attraverso il BDNA (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia);

- l'Affidatario ha costituito garanzia definitiva per un importo di euro 152.727,25 con polizza fideiussoria n. 5330.02.27.2799910461 emessa da SACE BT SPA di Roma in data 25/06/2025;

- CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA ha consegnato la Polizza di assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 5330.00.33.33048508 emessa da SACE

BT SPA in data 01/07/25.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. L'Ente committente concede all'Affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di vari tratti tombinati del torrente Bozzente nel Comune di Rho (MI), in base all'aggiudicazione della gara d'appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 626 del 12/06/2025.

2. Il contratto è finalizzato all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento e messa in sicurezza dei ponti e dei condotti di tombinatura del torrente Bozzente di competenza comunale e soggetti ad un forte degrado materico indotto dall'azione erosiva delle acque torrentizie e dalla carbonatazione dei calcestruzzi.

3. L'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche Capitolato) riporta la localizzazione degli ambiti di intervento, nonché una descrizione sintetica delle opere e degli interventi in progetto.

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5. L'Affidatario si impegna alla esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

6. Gli interventi in progetto si svolgeranno prevalentemente all'interno di condotti pertanto in condizioni di ambiente confinato. Per una agevole accessibilità dei manufatti e conduzione in sicurezza dei lavori sono previste:

- opere di ripristino degli accessi esistenti ai condotti di tombinatura ma coperti dalla pavimentazione stradale;
- opere per la realizzazione di nuovi chiusini o modifica di quelli esistenti per aumentarne la dimensione. Relative opere di ripristino della sovrastruttura stradale.

- opere per la realizzazione di sbarramenti provvisori del condotto di tombatura mediante l'installazione di paratoie metalliche amovibili dalla sede stradale.

7. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

8. Le disposizioni per l'esecuzione dell'appalto sono previste nel Capitolato a cui si rinvia.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara;
- verbale di procedura di gara, con relativi allegati;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte.

2. Tutti i suddetti documenti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

**Articolo 3 - Interpretazione del contratto e del
capitolato speciale d'appalto**

1. Qualora uno o più documenti contrattuali o atti diversi dovessero riportare disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore è tenuto a farne oggetto di immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di rettifica, adeguamento o chiarimento.

2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del Capitolato speciale d'appalto e quelle del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti), prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

5. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

**Articolo 4 - Termini per l'esecuzione, penali,
risoluzione per ritardo e disposizioni per
l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in **274** (duecentosettantaquattro) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 15/09/2025, data consegna lavori come da verbale di consegna sottoscritto dalle parti in pari data, e comunque fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

2. L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 15/06/2026.

3. Nel tempo utile previsto sono compresi i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi meteorici che possono generare la temporanea impraticabilità dei luoghi e l'esecuzione dei lavori in sicurezza, l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo, le ferie contrattuali.

4. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori secondo le modalità costruttive di cui al progetto esecutivo nel rigoroso rispetto dei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al Cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante, che costituisce parte integrante del presente contratto e che prevede scadenze intermedie tassative il cui superamento costituisce inadempimento del contratto.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un proprio Cronoprogramma Contrattuale, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'ufficio del DL e del RUP nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno.

6. I termini per l'esecuzione, le penali in caso di ritardo e la risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini sono normati dal Titolo III del Capitolato speciale d'appalto.

7. Le disposizioni per l'ultimazione dell'appalto sono normate al Titolo XI del Capitolato.

**Articolo 5 - Ammontare dell'appalto - prezzi - termini
di pagamento**

1. Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in **euro 3.054.545,03** (tremilionicinquantaquattromilacinquecentoquarantacinque/03) oltre IVA nella misura di legge.

2. Il contratto è stipulato "**A misura**". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs n.36/2023 e le condizioni previste dal Capitolato.

3. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.

4. I prezzi applicabili ai nuovi lavori e i nuovi prezzi sono normati all'art. 29 del Capitolato.

5. La contabilizzazione dei lavori e la disciplina economica dell'appalto sono normate rispettivamente al Titolo IV e V del Capitolato, a cui si rinvia.

**Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Ente committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

4. L'Affidatario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n.

136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.

6. L'Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. L'Ente committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il

subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Affidatario si obbliga a trasmettere all'Ente committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Ente committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Affidatario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 7 - Revisione prezzi

Si applica quanto indicato all'art. 49 del Capitolato.

Articolo 8 - Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

3. L'Affidatario si obbliga, infine, ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza previste al Titolo VIII del Capitolato.

Articolo 9 - Ulteriori obblighi dell'affidatario

1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza degli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al Capitolato speciale d'appalto, in particolare al Titolo X a cui si rinvia, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

2. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

3. L'Affidatario si assume, infine, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.lgs. 36/2023.

Articolo 10 - Responsabilità verso terzi

1. L'Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'Ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. A tal riguardo l'Affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa di cui alle premesse. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti i massimali previsti in Polizza.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Affidatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

**Articolo 11 - Cessione del contratto e cessione dei
crediti**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.lgs. 36/2023.

2. Le cessioni di crediti, ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante quale debitrice.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto, sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora la stessa Stazione non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 12 - Subappalto

1. In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'Appaltatore circa le quote della prestazione da subappaltare, la Stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

2. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

3. Per la disciplina di dettaglio del subappalto si rinvia al Capitolato e ai documenti di gara.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con Patto di integrità sottoscritto in sede di procedura di gara.

3. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente

contratto o dal Capitolato.

4. Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia all'art. 44 del Capitolato.

Articolo 14 - Recesso dal contratto

1. L'Ente affidatario può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'Affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 15 - Dichiarazione anti-pantouflage

1. L'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 16 - Estensione del codice di comportamento

dei dipendenti pubblici

1. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Rho disponibile nel sito internet dell'Ente. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR - Regolamento 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel

contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Stazione Appaltante e/o a terzi.

Articolo 18 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere strettamente riservati i dati personali e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, inclusi i dati che transitano per le apparecchiature di elaborazione.

2. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a:

- Non divulgare né comunicare a terzi alcun dato personale o informazione acquisiti durante l'esecuzione del contratto, salvo nei casi strettamente necessari e su espressa autorizzazione della Stazione appaltante;

- Non utilizzare i dati e le informazioni per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;

- Vincolare il proprio personale e i collaboratori agli stessi obblighi di riservatezza, impartendo istruzioni per evitare ogni forma di divulgazione non autorizzata.

3. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche successivamente alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione.

4. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante, a restituire o distruggere tutti i dati personali e le informazioni ricevute, salvo che sussistano obblighi legali di conservazione.

Articolo 19 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- **Comune di Rho**, piazza Visconti n. 24, 20017 Rho (MI) PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

- **Consorzio Integra Società Cooperativa**, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, 40132 Bologna PEC: consorzio_integra@pec.it

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il

ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro dieci (10) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

1. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Ente committente.

Articolo 21 - Normativa e disposizioni di riferimento

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte

le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione

2. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 22 - Controversie e foro competente

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'Ente committente e l'Affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Milano.

2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 23 - Approvazione specifica clausole

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

3. Le Parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 29 (ventinove) pagine a video e viene da me, Segretario generale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per il Comune di Rho

MENOTTI Annapaola, firmato digitalmente.

Per l'appaltatore.

VITA Marco, firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i

certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D.Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, Segretario, firmato digitalmente con le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dott. Matteo Bottari, Segretario generale, firmato digitalmente